



# Ministero dei Trasporti e della Navigazione

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO  
MARITTIMO E DEI PORTI  
Del soppresso Ministero della Marina Mercantile

Roma, 10.04.1995 17

**Al** LE CAPITANERIE DI PORTO

LORO SEDI

*Divisione* XVII      *Sez.* .....  
*Prot. N.* 5171080      *Allegati* 1

A.2.50

*Risposta al Foglio del* .....  
*Div. .... Sez. .... N.* .....

**OGGETTO:** Disciplina dell'uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione. **ORDINANZE BALNEARI**

**URGENTE**

**CIRCOLARE N° 22**

**Serie I**

**Titolo: Demanio Marittimo**

**AGLI UFFICI CIRCONDARIALI**

**MARITTIMI**

**LORO SEDI**

e, per conoscenza

ALLA DIREZIONE GENERALE

DEL NAVIGLIO

**SEDE**

AL COMANDO GENERALE DEL

CORPO DELLE CAPITANERIE

DI PORTO

**SEDE**

ALLE DIREZIONI MARITTIME

**LORO SEDI**

ALLE AUTORITA' PORTUALI

**LORO SEDI**

Si fa seguito alle circolari nn. 10 e 12 rispettivamente in data 7 e 20 maggio 1994.

Come convenuto con la Direzione Generale del Naviglio e con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, si sono svolte recentemente alcune riunioni, con la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate, per verificare l'impatto, sia presso codeste Autorità Marittime periferiche che presso gli utenti, provocato dal modello di ordinanza allegato alla citata circolare n.10.

E' emerso che nelle quasi totalità dei casi lo schema di ordinanza ha avuto un impatto positivo ma è parimenti emersa l'opportunità di ulteriori precisazioni oltre a quelle esplicitate con la circolare n. 12 nonché la necessità di lievi modifiche al relativo testo.

Per quanto precede, mentre si ribadisce la discrezionalità del Comandante del Porto Capo del Circondario a modificare o integrare lo schema guida di ordinanza, ove ciò fosse suggerito da peculiari situazioni locali, si allega uno schema (All. 1) di variante al testo dello schema guida originario.

In particolare si pregano codesti Comandi di voler notificare alle Autorità Aeronautiche competenti per il controllo del traffico aereo, civile e militare (Azienda Autonoma Assistenza al Volo e Traffico Aereo Generale (ANAV) e Ispettorato Telecomunicazioni ed Assistenza al volo dell'Aeronautica Militare (ITAV), i divieti che saranno inseriti nella ordinanza in relazione al sorvolo delle spiagge.

Inoltre, si precisa che le distanze minime tra gli ombrelloni di cui all'art. 5 punto 1.1.9, sono indicative e potranno essere modificate in relazione a particolari esigenze locali.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**F.to CILIBERTI**

per copia conforme all'originale  
Capitano di Fregata (CP)  
Giovambattista DOMINICI



# *Ministero dei Trasporti e della Navigazione*

MODIFICHE DA APPORTARE ALLO SCHEMA GUIDA DI ORDINANZA  
BALNEARE ALLEGATO ALLA CIRCOLARE N.10 – SERIE I – TITOLO: DEMANIO  
MARITTIMO, PROT. N.5171242/A.2.50 IN DATA 07.05.1994 -

- PAG.2 - Art. 2 – ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNATI  
Punto 1 depennare “ove congruamente motivato” ed aggiungere, dopo le parole “è riservata” le parole “di norma”.
- PAG.2 - Art. 2 punti 1.2 ed 1.3: dopo le parole “spiagge libere” aggiungere le parole “intensamente frequentate da bagnanti”.
- PAG.3 - Art. 2 punto 2.: dopo le parole “Nella predetta zona” aggiungere “di mare”.
- PAG.3 - Art. 2 aggiungere il punto 2.3 “Le zone di mare prospicienti spiagge o litorali non intensamente frequentati da bagnanti possono essere attraversate, ai soli fini dell’atterraggio e/o dell’ormeggio, dai mezzi indicati al precedente punto 2.1 a lento moto e con rotta perpendicolare alla linea di costa”.
- PAG. 3 - Art. 3 – ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE  
Punto 1.2 depennare “ove opportunamente motivato”.
- PAG.4 - Art. 4 – PRESCRIZIONI SULL’USO DELLE SPIAGGE  
Punto 1.14 depennare il punto e sostituirlo con il seguente: “Sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (1.000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia”.
- PAG.5 - Art.5 – DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI  
Punto 1.1.3 dopo la parola “concessionari” aggiungere “singoli o associati”.
- Punto 1.1.6 sostituire come segue: “Qualora, a giudizio del concessionario, le condizioni meteo-marine o qualsivoglia altro motivo, comportino situazioni di rischio per la balneazione, dovrà essere issata, su apposito pennone ben visibile, una bandiera rossa indicante il Divieto di balneazione. In tal caso il servizio di salvataggio è sospeso ed il concessionario manlevato da responsabilità che potrebbero derivare dall’inottemperanza del divieto stesso.
- PAG.6 - Punto 1.1.8 dopo la parola “contenitori” aggiungere “chiusi”.
- Punto 2.3 dopo le parole “apposito locale” si aggiunga la seguente frase “non necessariamente ubicato nel corpo centrale .....omissis.....”.
- PAG.9 - Art. 9 – CORRIDOI DI LANCIO  
Punto 1.2.1 – rigo 4° dopo il numero “20” aggiungere:”ovvero potrà essere aumentata in relazione a particolari esigenze locali fino a coincidere con il fronte mare della concessione.  
Punto 2.2 dopo la parola “balneazione” aggiungere: “e potranno allargarsi ad imbuto verso il largo”.